

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PIRO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta delle poltrone e veicoli simili per invalidi (2492)	3
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
BELLOCCHIO ANTONIO	5
COLUCCI FRANCESCO	5
DA MOMMIO GIORGIO	5
PIRO FRANCO, <i>Relatore</i>	3, 6
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	4
RUBINACCI GIUSEPPE	6
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6
VISCO VINCENZO	5
Votazione segreta:	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Piro ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta delle poltrone e veicoli simili per invalidi (2492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Usellini, Da Mommio, Bellocchio, Serrentino, Alpini, Fiori e Cuojati: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta delle poltrone e veicoli simili per invalidi ».

L'onorevole Piro ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor presidente, questa proposta di legge è nata su iniziativa di tutti i gruppi politici nell'ambito di un'ampia discussione su talune incongruenze del sistema fiscale italiano. Essa partiva dalla necessità di estendere alle carrozzine dotate di elevatore e a qualsiasi mezzo di trasporto del cittadino con ridotte o impedito capacità motorie l'aliquota minima del 2 per cento prevista per le carrozzine spinte a mano.

Con questa proposta si intende consentire all'invalido il riconoscimento dell'automobile di sua proprietà come mezzo di grande utilità per il suo inserimento nel lavoro e nella vita, potendo egli trarne autonomia di movimento, libertà e indipendenza, non solo economica.

L'inserimento di un handicappato nella società e la possibilità che egli lavori riduce gli oneri dell'assistenza, aumenta la produzione della ricchezza e in misura difficilmente stimabile aumenta le entrate dello Stato; in tal senso, la proposta di legge da me presentata offre un contributo a trasformare una parte degli assistiti in contribuenti. Pur non essendo l'onere per mancate entrate facilmente valutabile, ritengo che il provvedimento potrebbe riguardare al massimo un sesto degli attuali titolari delle patenti di tipo F (circa 150.000), le quali sono appunto destinate a quanti vengono colpiti da ogni tipo di minorazione. Poiché la normativa in oggetto riguarderebbe solo chi, essendo affetto da *handicap* agli arti inferiori, sente in misura maggiore la necessità dell'automobile, la stima di coloro che potrebbero nel giro di tre anni diventare titolari di una nuova vettura si aggira intorno alle 25.000 unità. A costoro verrebbe concessa sia la riduzione dell'IVA al 2 per cento per l'acquisto di una vettura sia — mediante successivo provvedimento del Ministero delle finanze in linea con la legislazione vigente — l'esenzione dalla tassa di circolazione; al momento, infatti, è unicamente prevista l'esenzione relativa alla concessione governativa per la patente.

Le condizioni della nostra amministrazione finanziaria non permettono il recepimento automatico della legislazione vigente in altri paesi europei. Desidero, tuttavia, depositare agli atti della Commissione il testo integrale di talune normative vigenti in altri paesi, unitamente alla raccomandazione rivolta dalla CEE all'Italia affinché si adegui alla legislazione attualmente in vigore in alcune nazioni.

Nella redazione della presente proposta di legge il relatore ha tenuto conto delle particolari condizioni in cui versano gli invalidi; il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, infatti,

nel disciplinare al punto H l'esenzione dalla tassa di circolazione per veicoli — motoveicoli, motocarrozette — destinati a sostituire o integrare la possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa, non tiene nel dovuto conto i successivi progressi tecnologici e i mezzi alternativi, che in alcuni paesi hanno finito col prevalere per le migliori proprietà sotto il profilo dell'affidabilità, della sicurezza e dell'idoneità. In Inghilterra, ad esempio, le motocarrozette sono state praticamente abolite da ormai dieci anni, essendosi rivelate di gran lunga più pericolose delle autovetture.

I ritardi della nostra legislazione fiscale non sono dissimili da quelli registrabili nella più ampia materia dei trasporti e correttamente il ministro Signorile ha inteso adeguare la normativa vigente a quella europea abolendo assurde discriminanti nel rilascio della patente. Esiste un rapporto tra peso e potenza che impedisce ad un portatore di *handicap* di guidare un'automobile di una determinata cilindrata, per cui ci troviamo di fronte ad uno Stato che consiglia di acquistare una « Panda » rispetto ad un altro modello della FIAT più veloce, ma dotato di più sicure caratteristiche di frenata. Nell'anno che testé è trascorso è a conoscenza del relatore che 1.389 cittadini italiani con ridotte o impedito capacità motorie si sono recati in Germania per conseguire la patente di guida, in quanto quel paese ha adeguato la sua legislazione fiscale e le modalità per la concessione della patente agli ultimi ritrovati della tecnologia.

Pochi sanno che in Germania esiste la possibilità di conseguire la patente anche per chi è privo di ambedue le braccia, giacché vi è un meccanismo che consente di determinare la direzione di marcia unicamente tramite i piedi.

Assurdamente l'Italia non ha ancora provveduto ad adeguare la legislazione sui trasporti; ancor più grave è che non abbia adottato — come altri paesi hanno fatto (segnatamente la Germania negli ultimi cinque anni e l'Inghilterra negli ultimi dieci anni) — la concessione delle facilitazioni fiscali, sia in ordine alla esen-

zione dalla tassa di circolazione prevista per le motocarrozette, sia — e questo è il tema della nostra iniziativa legislativa — in ordine all'adeguamento al due per cento dell'IVA per le automobili acquistate dagli invalidi, a differenza di quanto avviene in Germania, dove i familiari che hanno in casa una persona handicappata, spastica o cieca hanno diritto alle suddette agevolazioni.

Voglio inoltre ricordare, a titolo di curiosità, che — sempre in Germania — se una famiglia decide di andare in vacanza senza portare con sé il proprio congiunto handicappato, per quel periodo deve provvedere al pagamento della tassa di circolazione, dal quale è normalmente esonerata quando la vettura serve per il trasporto dell'invalido.

Anche se in Italia è impossibile arrivare rapidamente ad un così alto grado di civiltà fiscale come in Germania, è necessario introdurre agevolazioni fiscali ai titolari di patente F e, all'interno di questa categoria, soltanto per un periodo delimitato — per esempio tre anni — a chi abbia ridotte od impedito capacità motorie.

Per queste ragioni raccomando alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI ROSSI DI MONTELEA. Signor presidente, credo che la proposta di legge che il collega Piro ha appena illustrato con la sua esauriente relazione debba meritare tutta la nostra attenzione. Ne è anche segno di prova il fatto che questa iniziativa reca la firma di rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in questa Commissione, testimonianza indubbia che tutte le forze politiche hanno voluto dare il giusto rilievo a questo importante problema.

Il gruppo democristiano, naturalmente, è favorevole all'approvazione di questo provvedimento e perciò non ripeterò quanto già ha illustrato in modo così esauriente l'onorevole Piro. Vorrei soltanto rile-

vare che, per quanto riguarda gli handicappati, in altri paesi vige una legislazione assai più avanzata della nostra, sia a livello normativo, sia a livello amministrativo; infatti, mentre soltanto oggi in Italia si sta affrontando la problematica relativa alle misure atte a facilitare le condizioni motorie degli handicappati, già da tempo in altri paesi vigono norme, all'uopo predisposte, ad esempio nei settori edilizio e viario.

Ritengo che la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare debba costituire il punto di partenza di un programma complessivo di interventi, la cui definizione ricadrà sotto la competenza di Commissioni anche diverse dalla nostra.

Desidero, infine, ribadire che il nostro gruppo intende non soltanto pervenire all'approvazione di questo provvedimento, ma altresì proseguire con un programma generale di riforme, a livello legislativo ed amministrativo, della materia relativa agli handicappati.

FRANCESCO COLUCCI. Desidero innanzitutto preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame. L'ampia relazione dell'onorevole Piro mi esime dall'affrontare alcuni aspetti particolari della proposta di legge di cui egli è primo firmatario. Mi limito soltanto a sottolineare che le norme a suo tempo varate dal Parlamento — mi riferisco, in particolare, alla legge n. 118 del 1971, concernente le barriere architettoniche — sono state disattese in sede di applicazione sia da parte degli enti locali sia da parte dello Stato.

Ricordo che nel 1981 è stato celebrato l'anno dell'handicappato; in quell'occasione il Governo e le varie forze politiche si affrettarono a sottolineare l'importanza del problema, ma alle dichiarazioni di volontà non sono seguiti i fatti. Basti pensare che tuttora giacciono presso il Parlamento numerosi progetti di legge concernenti varie categorie di portatori di *handicaps*, quali, ad esempio, i non vedenti e gli invalidi civili.

Ritengo sia giunto il momento di adeguare la normativa nazionale a quella

della Comunità europea, affrontando il problema delle agevolazioni di cui questi cittadini hanno il diritto di usufruire.

Nel riconoscere nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare un segno di buona volontà da parte delle forze politiche, oltre che di questa Commissione in particolare, esprimo l'augurio che esso rappresenti l'avvio di una riforma complessiva della legislazione riguardante una categoria di cittadini che non può essere né ignorata né emarginata.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero ringraziare innanzitutto il collega Piro per l'esauriente relazione che ha svolto, attraverso la quale abbiamo avuto modo di comprendere le diversità che esistono fra la legislazione europea e quella vigente in Italia per quanto riguarda il problema degli handicappati. Da questo punto di vista il provvedimento in esame deve rappresentare il punto d'avvio di un adeguamento celere alle norme vigenti nella Comunità economica europea.

Desidero inoltre sottolineare i motivi umani che informano questa iniziativa legislativa, volta a contribuire all'inserimento nella società di questa categoria di cittadini.

Per questi motivi preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

GIORGIO DA MOMMIO. Ringrazio anch'io l'onorevole Piro non solo per la relazione, ma anche per la passione con cui ha seguito l'*iter* della proposta di legge da lui sottoscritta. Riprendendo quanto ha affermato il collega Piro parlando della legislazione vigente in altri paesi, vorrei fare una considerazione: il nostro Stato, estremamente « materno » con tutti i cittadini, proprio per questo a volte trascura le categorie più bisognose. Formulo perciò l'auspicio, nel preannunciare il mio voto favorevole al provvedimento, che la proposta di legge in esame rappresenti un primo passo verso una maggiore attenzione ai problemi degli handicappati.

VINCENZO VISCO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della sinistra

indipendente, desidero esprimere una nota di disappunto per non essere stato incluso tra i firmatari di questa proposta di legge.

GIUSEPPE RUBINACCI. A nome del mio gruppo, preannuncio il voto favorevole al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sulla sostanza del provvedimento, che, pur ponendo alcuni problemi di ordine tecnico, presenta indubbiamente aspetti rilevanti dal punto di vista sociale.

In realtà, l'aliquota del 2 per cento per gli elevatori è già prevista dalla voce 31 della Tabella dell'IVA, di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 1985 emanato in esecuzione della legge 17 febbraio 1985, n. 17; tale voce, riguardante poltrone e veicoli simili per invalidi con motore o altri meccanismi di propulsione compreso il servoscala per handicappati, offre dunque già la soluzione al problema prospettato.

Per quanto concerne i veicoli, non sembra possa parlarsi di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, in quanto la norma presenta un carattere innovativo. Per tale motivo, intendo presentare il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2 per cento ». D'altra parte, il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge con la approvazione dell'emendamento verrebbe a cadere rimanendo immutata la sostanza.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor presidente, intendo anzitutto esprimere il mio ringraziamento ai colleghi che sono inter-

venuti ed a quelli che hanno voluto firmare la presente proposta di legge; con questo provvedimento, infatti, si prende finalmente atto della particolare condizione in cui versano gli invalidi che, dovendo utilizzare le motocarrozze, non possono muoversi durante i mesi invernali per il freddo e la pericolosità del manto stradale.

Desidero in secondo luogo rispondere all'onorevole Visco e assicurargli che non vi è stato alcun comportamento pregiudiziale nei suoi confronti: il provvedimento, infatti, non reca la sua firma per la semplice ragione che mi era parso non intendesse aderire all'iniziativa.

Mi auguro, inoltre, che il Governo, in sede di elaborazione della legge finanziaria, ravvisi la necessità di prevedere adeguate norme sanzionatorie per i casi in cui gli enti dello Stato non adempiono le disposizioni della legge n. 118 del 1971 sulle barriere architettoniche.

Rivolgo, altresì, la preghiera di introdurre quella facilitazione in ordine alla tassa di circolazione, che, non prevista da questo provvedimento, rappresenta un adeguamento necessario, specie se si considerano analoghi trattamenti riservati, ad esempio, a pubbliche autorità.

Ringraziando il ministro Visentini per aver voluto affrontare fin dal febbraio scorso il problema delle carrozzine dotate di elevatore, mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo, la cui formulazione chiarifica ulteriormente gli intendimenti dei proponenti del progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, va interpretato nel senso che per motore o altro meccanismo di propulsione di cui sono dotati le poltrone e i veicoli simili per invalidi debbono intendersi, ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento, sia quelli per tra-

sporto ed autotrasporto sia quelli per ele-
vazione.

Non si fa luogo a rimborso di mag-
giori imposte eventualmente pagate.

Il Governo ha presentato il seguente
emendamento interamente sostitutivo del-
l'articolo unico:

« Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importa-
zioni di veicoli adattati ad invalidi, tito-
lari di patente F per ridotte o impedito
capacità motorie, sono assoggettate all'im-
posta sul valore aggiunto con aliquota
del 2 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo di adottare il seguente nuo-
vo titolo: « Disposizioni per l'assoggetta-
mento all'imposta sul valore aggiunto con
aliquota ridotta dei veicoli adattati ad in-
validi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la pro-
posta di legge sarà subito votata diretta-
mente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a
scrutinio segreto della proposta di legge
esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Piro ed altri: « In-
terpretazione autentica dell'articolo 5 del-
la legge 22 dicembre 1980, n. 889, con-
cernente l'assoggettamento alla imposta
sul valore aggiunto con aliquota ridotta
delle poltrone e veicoli simili per inva-
lidi » (2492) con il seguente nuovo titolo:
« Disposizioni per l'assoggettamento all'im-
posta sul valore aggiunto con aliquota ri-
dotta dei veicoli adattati ad invalidi ».

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bri-
na, Bruzzani, Colucci, Corsi, Da Mommio,
Dardini, Fiori, Formica, Merolli, Moro,
Nucci Mauro, Patria, Piro, Ravasio, Rosi-
ni, Rossi di Montelera, Rubinacci, Ruffo-
lo, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umi-
di Sala e Visco.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA